

rapporto di lavoro, ha cassato la sentenza della Corte di merito e rinvio la causa per un nuovo esame alla Corte d'Appello di Roma cui ha demandato anche il compito di giudicare sul preteso inquadramento della Poggioli nei ruoli dell' I. N. F.

La Corte d'Appello di Roma in sede di rinvio, attenendosi al principio enunciato dalla Suprema Corte, e ritenuto che tra la Poggioli e l' I. N. F. erasi costituito un rapporto di ruolo, ha riconosciuto alla Poggioli stessa la qualifica di "segretaria".

La Corte di Cassazione su ricorso dell' I. N. F., cassando la decisione della Corte d'Appello di Roma, ha enunciato il principio che per l'inquadramento in ruolo sono necessari i requisiti stabiliti dagli artt. 3 e 5 del C. C. S. 4 giugno 1941 ed ha rinvio la causa per il nuovo esame alla Corte d'Appello di Firenze.

Nelle more del giudizio di rinvio, la cui spedizione la sentenza è